

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) MONTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Nella seduta del 18/04/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Le doglianze della ricorrente (che svolge un'attività commerciale di vendita al minuto ed all'ingrosso di combustibili e lubrificanti) si incentrano sulla mancata accettazione da parte dell'intermediario di "due distinte SBF" del valore di circa € 50.000,00, caricate il 13 e il 14 marzo del 2012 tramite specifica procedura telematica, a valere sugli affidamenti in essere, uno per elasticità di cassa di € 25.000,00 ed uno a uso promiscuo (SBF/anticipo fatture) di € 200.000,00 concessi dall'intermediario qui convenuto.

Riferisce la ricorrente di aver richiesto spiegazioni sulla mancata accettazione delle distinte di cui sopra, ricevendo risposta solo dopo molto tempo peraltro nel quadro di "problematiche circa la lavorazione delle distinte" emerse nel corso del 2012 per la diffidenza del nuovo gestore assegnatole sui nominativi dei debitori ceduti; di aver dovuto affrontare moltissime difficoltà e disagi nel tentativo di "creare un po' di smobilizzo crediti" con "tensioni e sconfini nei nostri conti corrente ed affidamenti"; di avere per l'effetto patito ingentissimi danni ed essere al limite del fallimento, tenuto anche conto del mancato rinnovo degli affidamenti dopo la loro scadenza prevista per l'8 maggio 2012.

Alla luce delle rappresentazioni così sintetizzate, la ricorrente chiede che il Collegio "proceda ... per danni e disagi morali ed economici che la nostra azienda ha subito e che subirà, in quanto ha dovuto esporsi ulteriormente e personalmente, ..., con altre banche", anche a motivo del peggioramento "a livello di Centrale Rischi oltre ad un incremento di



spese e interessi per utilizzi anomali e fuori fido” e delle “mortificazioni personali e stress”. Danni che vengono contenuti nella somma di € 100.000 per rimanere nei limiti di competenza dell’ABF.

L’intermediario, a sua volta, ricostruiti i rapporti intrattenuti con la ricorrente confermando sotto questo profilo quanto da essa dedotto, contesta per il resto le doglianze proposte, in particolare evidenziando non solo, con riferimento alla presentazione degli effetti SBF del 13 e 14 marzo 2012, di aver informato la ricorrente del rifiuto – comunque rilevabile anche attraverso la consultazione on-line - prima per le vie brevi, poi con specifica comunicazione, ma anche che sia nel corso del 2011 sia all’inizio del 2012 la ricorrente era stata più volte contattata al fine di una maggiore regolarità e correttezza nella gestione delle linee di credito, concludendo che, comunque, era sua piena facoltà rifiutare l’accettazione degli effetti presentati SBF. Riferisce infine l’intermediario che il 10 maggio 2012 ha costituito in mora la ricorrente, recedendo dal contratto di c/c, e chiudendo, dopo la realizzazione della garanzia pignorizia, il rapporto.

DIRITTO

Anche se evento scatenante della presente controversia è stato il rifiuto opposto dall’intermediario alle distinte di versamento delle fatture presentate il 12 / 14 marzo 2012 sulla linea di smobilizzo SBF, è evidente dalla lettura del ricorso e della replica come la presente iniziativa abbia in realtà un oggetto più ampio e cioè il comportamento complessivo tenuto dall’intermediario nell’ultimo periodo del rapporto ivi incluso il mancato rinnovo delle linee di credito e la successiva chiusura del conto.

Procedendo con ordine, va in primo luogo rilevato che la documentazione contrattuale prodotta dall’intermediario sia quanto all’affidamento ad uso promiscuo che quanto a quello per elasticità di cassa evidenzia come: (a) l’8 novembre 2011, in sede di proroga, per entrambe le facilitazioni fosse stato fissato il nuovo termine di scadenza all’8 maggio 2012; (b) entrambe prevedessero la facoltà dell’intermediario di “esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento”, dandone “pronta comunicazione” al cliente (cfr. Sez. II, punto 6); (c) tale ultima disposizione (al pari di altre) sia stata specificatamente approvata per iscritto. Analogamente il contratto relativo al servizio di internet banking (Banca Multicanale) prevede la facoltà della Banca “di non eseguire le Operazioni richieste”, dandone, ovviamente, comunicazione “nei termini previsti” (cfr. art. 2.).

Fatta questa premessa in linea di fatto, va notato in punto di diritto che, come questo Arbitro ha avuto modo di ricordare in altre occasioni, l’affidamento per smobilizzo di portafoglio sbf - che non costituisce un’apertura di credito vera e propria - impegna l’intermediario ad accettare per l’anticipo sbf, entro un ammontare predeterminato, le fatture, o comunque gli altri effetti concordati che l’affidatario presenta, con un grado di obbligatorietà da valutarsi in relazione al concreto accordo stipulato dalle parti (cfr. decisione n. 1119 del 15.10.2010 del Collegio di Milano, ove sono presenti anche i relativi riferimenti di giurisprudenza). Nel caso di specie il citato grado di obbligatorietà è fissato dalla clausola che si è sopra trascritta e che, per l’appunto, attribuisce all’intermediario la facoltà di rifiutare – beninteso non capricciosamente – i titoli presentati. Sempre alla stregua dei principi in materia di smobilizzo di portafoglio sbf si può, inoltre, aggiungere come siano irrilevanti sia l’ammontare delle somme di cui il correntista può disporre (che rappresenta il limite entro il quale la banca è tenuta ad accettare effetti, titoli o RIBA e non l’ammontare di cui il correntista ha diritto di disporre, come è nella vera e propria apertura di credito) sia la modalità tecnica con cui l’intermediario realizza in concreto l’anticipo di portafoglio sbf, ben potendo ricorrere all’anticipo fatture con notifica al debitore ceduto,



modalità, questa, ritenuta più prudente a fronte di un volume di insoluti ritenuto critico da gestire.

L'applicazione di tali principi al caso di specie induce il Collegio ad escludere che, allo stato degli atti, il comportamento della banca, vuoi in sede di rifiuto delle due distinte vuoi, precedentemente, nel mutamento dell'operatività concreta, configuri un comportamento illegittimo o arbitrario.

In secondo luogo, venendo alle motivazioni addotte dall'intermediario per rifiutare le anticipazioni sulle distinte del 12 – 14 marzo 2012, emerge dalla documentazione prodotta dall'intermediario che l'andamento delle RIBA presentate dalla ricorrente ha indubbiamente avuto nell'ultimo periodo una certa percentuale d'insoluti che includono anche soggetti cui riferiscono gli effetti presentati con le citate distinte e che in Centrale Rischi sono presenti sconfinamenti sia sui rapporti intrattenuti con l'intermediario qui convenuto che a sistema. Il complesso di tali elementi, ad avviso di questo Collegio, consente di escludere che il rifiuto dell'intermediario sia stato arbitrario e/o contrario a buona fede, bensì abbia integrato il legittimo esercizio della facoltà prevista contrattualmente.

In terzo luogo, quanto alle comunicazioni relative alla mancata accettazione delle due distinte, risulta agli atti una copia uso interno della lettera in data 14 marzo con cui la Banca ha informato la ricorrente che la "distinta [è stata] verificata e respinta" e anche se non vi è prova della sua ricezione, sussistono le dichiarazioni dell'intermediario che asserisce di aver informato già il 14 marzo 2012 la ricorrente per le vie brevi. La stessa ricorrente, peraltro, dà conto di essere a conoscenza della mancata accettazione delle RiBa con il suo primo reclamo (fax del 21.03.2012). Circostanza, questa, assorbente quanto alla conoscenza del fatto in sé.

Infine, ampliando la prospettiva al mancato rinnovo delle facilitazioni in essere, premesso che non sussiste un obbligo dell'intermediario alla concessione di una proroga, pare al Collegio che il relativo diniego, per quanto è dato comprendere dalla documentazione prodotta e dalle rispettive prospettazioni (anche quanto all'esposizione complessiva della ricorrente), non sia altro che la naturale conseguenza di una valutazione del merito del credito che gli intermediari sono tenuti ad effettuare periodicamente e rispetto alle quali questo Arbitro non ha alcun potere di sindacato.

Un cenno finale merita anche il tema della quantificazione dei danni richiesti dalla ricorrente. Pur senza voler nulla togliere alla gravità delle circostanze riferite nel proprio ricorso, è principio consolidato che, in ogni caso, anche a prescindere da tutto quanto si è sin qui detto, l'onere di provare i danni nella loro sussistenza e quantificazione (nonché il del nesso causale rispetto alla condotta che si assume li abbia provocati) grava su colui che li afferma. Nel caso di specie, tuttavia, difetta in atti qualsiasi prova in proposito nonostante l'ammontare richiesto sia certamente significativo.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO